

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato un'articolata richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), nella quale chiede se vi sia "possibilità del difensore di astenersi dal rendere informazioni nell'ambito di indagini di P.G." laddove sia stato chiamato a rendere sommarie informazioni in relazione a fatti conosciuti nello svolgimento dell'attività professionale.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Giulia Cammilletti,

Osserva

L'art. 13 c.d.f. rubricato "**Dovere di segretezza e riservatezza**", introduce il principio del segreto professionale, che comprende fatti e circostanze "in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza" sia in giudizio sia nello svolgimento "dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"; in altri termini il segreto professionale, che è indicato quale dovere, ricopre quanto conosciuto nello svolgimento dell'attività in favore di un assistito.

L'art. 28 di detto codice, rubricato "**Riserbo e segreto professionale**", specifica l'ambito di applicazione del segreto professionale, prescrivendone l'osservanza anche dopo la conclusione del mandato ed indicando al comma 4 i casi che ne consentono la deroga:

- a) per lo svolgimento dell'attività difensiva;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato".

L'art. 200 c.p.p., rubricato "**Segreto professionale**", indica tassativamente i soggetti che non possono essere obbligati a testimoniare su quanto conosciuto a seguito del loro ministero, nello specifico alla lettera b) sono indicati gli avvocati; la normativa è ripresa dall'art. 249 c.p.c.

L'art. 622 c.p., rubricato, "Rivelazione di segreto professionale" stabilisce la pena prevista per coloro che violino la norma in questione.

Ritiene

che l'Avv. (omissis) debba adeguarsi alla normativa vigente.

Parole/frasi chiave:

art. 13; art.28; art. 200; art. 622; dovere di **segretezza** e

riservatezza; riserbo e segreto professionale.